

**Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2016 — Terna/Commissione**(Causa T-544/15) <sup>(1)</sup>

**«Ricorso di annullamento — Progetti di interesse comune dell'Unione — Contributo finanziario dell'Unione a due progetti nel settore delle reti dell'energia transeuropee — Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso a seguito di un audit — Atto preparatorio — Atto non impugnabile — Irricevibilità»**

(2016/C 402/54)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Terna — Rete elettrica nazionale SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Police, L. Di Via, F. Covone e D. Carria, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, L. Di Paolo e A. Tokár, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione, del 6 luglio 2015, che riduce il contributo finanziario inizialmente concesso nell'ambito di due progetti (progetti 2009-E 255/09-ENER/09/TEN-E-S12.564583 e 2007-E 221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403) nel settore delle reti dell'energia transeuropee.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Terna — Rete elettrica nazionale SpA è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 363 del 3.11.2015.

**Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2016 — POA/Commissione**(Causa T-584/15) <sup>(1)</sup>

**[«Ricorso di annullamento — Domanda di registrazione di una denominazione d'origine protetta (“Halloumi” o “Hellim”) — Decisione di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, serie C, della domanda di registrazione di una denominazione d'origine protetta in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 — Atto preparatorio — Atto non soggetto a ricorso — Irricevibilità»]**

(2016/C 402/55)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd (Latsia, Cipro) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e J. Guillem Carrau, agenti)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU 2015, C 246, pag. 9) la domanda di registrazione CY/PDO/0005/01243, presentata dalla Repubblica di Cipro, in quanto essa ha considerato che tale domanda soddisfacesse i presupposti definiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1), come previsti all'articolo 50, paragrafo 1, di detto regolamento.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e incluse le spese relative al procedimento sommario.*

<sup>(1)</sup> GU C 406 del 7.12.2015.

---

**Ricorso proposto il 12 luglio 2016 — Gaki/Europol****(Causa T-366/16)**

(2016/C 402/56)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

*Ricorrente:* Anastasia-Soultana Gaki (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avvocato G. Keisers)

*Convenuto:* Ufficio europeo di polizia (Europol)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- precisare le circostanze dei fatti asseritamente commessi dalla ricorrente ai termini del mandato d'arresto europeo emesso dalla Grecia e per i quali dal 2011 essa viene illegittimamente ricercata nell'Unione europea con il sostegno dell'Europol. Diritto della ricorrente a un parere motivato;
- far bloccare i dati illegittimi ed erronei inseriti nei suoi confronti nel sistema di informazione Europol dall'autorità di controllo comune (in prosieguo: l'autorità di controllo comune);
- ingiungere all'autorità di controllo comune dell'Europol di fare verificare, nell'ambito dell'esercizio del suo diritto di accesso e consultazione dei dati introdotti nel SIS II, se la lesione della libertà della ricorrente è autorizzata ai termini del mandato d'arresto europeo;
- incaricare l'Europol di chiedere al procuratore greco presso la Corte d'appello di Atene (Grecia) quale procuratore abbia ordinato il mantenimento in vigore del mandato d'arresto europeo e, di conseguenza, la detenzione arbitraria della ricorrente, a decorrere dal 23 maggio 2016, e di chiedere inoltre quale dei due mandati di arresto nazionali (il mandato d'arresto europeo ne è una copia) abbia efficacia giuridica. Egli deve altresì chiarire come sia potuto succedere che nel mandato di arresto europeo venga indicato l'indirizzo della ricorrente in Germania, mentre i due mandati d'arresto nazionali (il mandato d'arresto europeo ne è una copia) sono stati emessi nei confronti della ricorrente in base al rilievo che la giustizia ellenica non aveva l'indirizzo della ricorrente;
- l'autorità di controllo comune deve precisare in modo circostanziato quali iniziative sono state intraprese dall'Europol dopo aver avuto notizia della denuncia penale sporta presso la procura generale di Düsseldorf contro il procuratore greco che ha emesso il mandato d'arresto europeo nei confronti della ricorrente;
- concederle un risarcimento danni pari a EUR 3 milioni.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del combinato disposto dell'articolo 41 della decisione 2007/533/GAI<sup>(1)</sup>, dell'articolo 30, paragrafo 7 e degli articoli 31 e 52 della decisione (2009/371/GAI)<sup>(2)</sup>